

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 9

“Modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1479 del 15/09/2021 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifica all’art. 9 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui al precedente comma, nonché l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013”.

Art. 2

(Modifica all’art. 10 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Al comma 2, lettera h, dell’articolo 10, le parole: “tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo”, sono sostituite con le seguenti:

“tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”

Art. 3

(Modifica all’art. 15 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All’inizio del comma 10 dell’articolo 15, prima delle parole: “I soggetti beneficiari delle agevolazioni”, sono aggiunte le seguenti:

“Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” di cui all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in “attivi materiali” di cui al precedente comma 4,”

Art. 4**(Modifica all'art. 35 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 35, comma 1, dopo le parole *“gli investimenti in “attivi materiali”* ” sono aggiunte le parole *“ed “attivi immateriali”* “

Art. 5**(Modifica all'art. 37 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”
2. All'articolo 37, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.”

Art. 6**(Modifica all'art. 58 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

1. All'articolo 58, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”
2. All'articolo 58, il comma 9 è sostituito dal seguente:
“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro”

Art. 7**(Modifica all'art. 62 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)**

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 62, è aggiunta la seguente:
“c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche sotto forma di garanzie, come previsto dall'art. 22 del Regolamento 651/2014”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.